

(N. 2840)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PARRI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1953

Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 febbraio 1951, n. 82, con la quale — per iniziativa dei senatori Ferrabino e Castelnuovo — fu istituito il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dispone all'articolo 5 che il Comitato direttivo del Centro è presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Ora, la vigente legge sui corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (30 dicembre 1947, n. 1477) stabilisce che tutti i membri dei Consigli superiori di tale Ministero restano in carica tre anni. Perciò, la sostituzione del vice presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, dopo la scadenza del triennio, comporterebbe necessariamente il mutamento del Presidente del Centro nazionale: mutamento certamente nocivo in un ufficio che — per i suoi compiti di alta direzione

tecnica di un'opera destinata a prolungarsi nel tempo — richiede continuità di indirizzo e di azione.

A queste considerazioni è ispirata la presente proposta di legge, con la quale si ritoccano gli articoli 5 e 7 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, al fine di abolire la connessione necessaria fra le due cariche di vice presidente del Consiglio superiore e di presidente del Centro nazionale. Secondo il testo che si propone, il presidente del Centro sarà nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Resta ferma la nomina, da parte di quest'ultimo, degli altri componenti del Comitato direttivo del Centro.

La modesta portata della proposta e i motivi sui quali essa si fonda inducono a confidare in una sollecita approvazione da parte del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato direttivo del Centro è composto del Presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°.

« Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della medesima legge 7 febbraio 1951, n. 82, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Comitato direttivo di cui al precedente articolo 5 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli altri membri del Comitato stesso sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».